Accordo ai sensi dell'art. 8 quinquies del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, tra l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" e la Casa di Cura privata accreditata "San Giorgio", per l'acquisto e l'erogazione di prestazioni di ricovero, di specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio per l'anno 2019.

"""

L'anno 2019, il giorno ventotto del mese di maggio in PORDENONE

TRA

L'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" (di seguito Azienda), con sede a Pordenone, via della Vecchia Ceramica, n. 1, C.F./P.I. 01772890933, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore Dott. Giorgio Simon,

E

La Struttura sanitaria Casa di Cura San Giorgio, con sede in Pordenone, via Gemelli, n. 10, C.F./P.I. 00130860935 in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Maurizio Sist, (di seguito Struttura), il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76, del D.P.R. n. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (sentenza anche a seguito di patteggiamento, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità a contrarre con la P.A.

Premesso:

1. che la Casa di Cura San Giorgio è autorizzata all'esercizio di attività sanitaria con i provvedimenti rilasciati dalla competente azienda per l'assistenza sanitaria n. 7732/DP del 16.12.2005, n. 23774/DP/ISP del 7.05.2013, n. 31517/DP/ISP del 11.06.2013, n. 61573/P del 3.9.2018 e n. 88377/P del 13.12.2018 e con il provvedimento n. 56522 del 19.8.2015, che dispone la modifica dei 12 posti letto di Post acuti in altrettanti posti letto da attribuire alla Riabilitazione;
2. che, ferme restando le previsioni di cui all'allegato 2 della DGR 2673 del 30.12.2014 relativamente alla dotazione di posti letto, la Struttura è accreditata in virtù del decreto n. 1049/SPS del 27/11/2015 e accreditata con riserva in virtù del decreto n. 1474/SPS del 8.10.2018, per l'erogazione di prestazioni di ricovero, ambulatoriali e di diagnostica per conto del SSR a favore di assistiti della Regione FVG e di altre Regioni, nelle seguenti branche specialistiche e con la seguente dotazione di posti letto*:

Branche specialistiche di degenza e ambulatoriali	**P.L. per branca**
Medicina Generale	47
Riabilitazione	12
Chirurgia generale con endoscopia digestiva	12
Urologia	16
ORL	5
Ortopedia e traumatologia	26
Ostetricia e ginecologia	29
TOTALE	147

* i posti letto accreditati in eccedenza a quelli programmati sono autorizzati per attività assistenziale extra-regionale o privata

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ★ REGIONE AUT. FRIULI VENEZIA GIULIA ★ AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA n. 5 FRIULI OCCIDENTALE

Branche specialistiche ambulatoriali
Cardiologia
Dermatologia
Medicina fisica e riabilitazione
Neurologia
Oculistica
Pneumologia
Diagnostica per Immagini
Medicina di Laboratorio

3. che il Punto Nascita della struttura, precedentemente accreditato con riserva, è accreditato in virtù del decreto n. 1465/SPS del 5.10.2018;
4. che l'art. 8 quinquies, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 stabilisce che la Regione e le Unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi contrattuali con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;
5. che l'art. 8 quinquies, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 502/1992, in caso di mancata stipula degli accordi contrattuali medesimi, prevede che l'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 quater delle strutture eroganti prestazioni per conto del S.S.N. è sospeso;
6. che la DGR 13.1.2017, n. 42, - con la quale è stato approvato l'Accordo triennale 2017-2019 tra Regione Friuli Venezia Giulia e le associazioni rappresentative degli erogatori privati accreditati del Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto "*Accordo triennale per il periodo 2017-2019 tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le associazioni rappresentative degli erogati privati accreditati del Friuli Venezia Giulia , avente ad oggetto l'erogazione per conto del Servizio sanitario Regionale di prestazioni sanitarie da parte delle strutture private accreditate*" prevede l'individuazione di un budget complessivo regionale destinato all'acquisto di prestazioni sanitarie dalle strutture private accreditate;
7. che l'accordo triennale sopra richiamato prevede inoltre che "*le AAS o ASUI utilizzano i finanziamenti assegnati annualmente in applicazione della Legge 7/2009 per attuare progetti di abbattimento delle liste di attesa, coinvolgendo le Case di cura private accreditate per almeno il 20% della quota assegnata... Tali progetti hanno valore esclusivamente per l'anno di riferimento, non possono costituire storicizzazione del budget...*";
8. che la DGR 10/11/2017, n. 2181 modifica l'art. 10 degli Accordi triennali di cui alla DGR n. 42/2017, specificando le modalità di riconoscimento alle strutture private del finanziamento ex L.R. 7/2009;
9. che la DGR n. 185 del 2.2.2018, modifica, al punto 3.1.8, gli articoli 8 di entrambi gli accordi fra Regione ed erogatori privati accreditati, allegati alla DGR 42/2017, in applicazione alla sentenza del TAR del Friuli Venezia Giulia del 14 dicembre 2017, come segue: - Primo capoverso: "*I soggetti privati accreditati applicano le tariffe del nomenclatore tariffario regionale in vigore al netto del ticket, sia per i residenti regionali che extra-regionali*";
10. che le tariffe attualmente vigenti per i residenti in FVG, salvo successive modifiche, distinte per tipologie di prestazioni erogate dalle strutture accreditate, sono quelle definite dal vigente Nomenclatore Regionale, relative alle prestazioni di assistenza ospedaliera e alle prestazioni ambulatoriali, di diagnostica e di laboratorio, nonche al D.P.Reg. 19.12.2013, n. 252 per le prestazioni di medicina sportiva.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra individuate stipulano e sottoscrivono il presente contratto avente ad oggetto l'acquisto e l'erogazione di prestazioni di ricovero e di prestazioni ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio per conto del SSR a favore di assistiti della Regione FVG e di altre Regioni, con oneri da porre a carico del bilancio delle aziende sanitarie della Regione.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA n. 5 FRIULI OCCIDENTALE
REGIONE AUT. FRIULI VENEZIA GIULIA

Articolo 1
Oggetto del contratto

La Struttura si impegna ad erogare, in coerenza con i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, a favore degli aventi diritto secondo la normativa statale e/o regionale vigente, nella sede indicata nei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, le prestazioni inerenti alle seguenti branche specialistiche:

Ricovero e ambulatoriali:
Medicina Generale
Riabilitazione
Chirurgia generale con endoscopia digestiva
Urologia
ORL
Ortopedia e Traumatologia
Ostetricia e Ginecologia

Ambulatoriali
Cardiologia
Dermatologia
Medicina fisica e riabilitazione
Neurologia
Oculistica
Pneumologia
Diagnostica per Immagini
Medicina di Laboratorio

Articolo 2
Volume di prestazioni erogabili e limiti di spesa

1. Considerato quanto esplicitato in premessa e nel precedente art.1, il budget relativo alle prestazioni erogabili nell'anno 2019 dalla Struttura non potrà superare il tetto massimo di € 17.458.214, indicativamente ripartito in € 13.851.497,00 per l'attività di ricovero e in € 3.606.717,00 per la specialistica ambulatoriale; la Struttura e l'Azienda convengono che il volume di prestazioni erogabili nell'anno 2019 dalla Struttura non potrà superare il tetto massimo indicato, salvo diverse e successive determinazioni che dovessero intervenire anche a seguito di provvedimenti della Regione FVG o a seguito di valutazioni di specifici fabbisogni verificati da parte della Direzione Centrale.
2. Considerata l'applicazione di quanto previsto dall'art. 8 dell'accordo triennale riguardo i dati di chiusura contabile 2018, che registrano il superamento del tetto assegnato (compensivo della quota ricoveri trasferita alla specialistica ambulatoriale pari ai € 650.000,00, come da richiesta della Struttura, nostro prot. 11 dicembre 2018) di € 63.854,19 pari al 1,77 % del budget per la specialistica ambulatoriale, il budget assegnato per il 2019 ammonta a 13.851.497,00 per l'attività di ricovero e a € 3.542.862,81 per la specialistica ambulatoriale.
3. Fermo restando quanto determinato ai precedenti comma 1 e 2, la Struttura si impegna a realizzare volumi di attività come di seguito indicato:

Tabella1 ATTIVITÀ DI RICOVERO

Disciplina	Budget indicativo per disciplina 2018
Medicina Generale	€ 2.200.000
Chirurgia generale con end. dig.	€ 1.100.000
Urologia	€ 1.700.000
ORL	€ 200.000

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA n. 5 FRIULI OCCIDENTALE
REGIONE AUT. FRIULI VENEZIA GIULIA

Ortopedia e Traumatologia	€ 4.750.000
Ostetricia e ginecologia	€ 2.900.000
Riabilitazione	€ 637.000
€ 364.497 rimangono nella disponibilità della Struttura per le compensazioni interne	
Totale complessivo ricoveri	**€ 13.851.497,00**

Coerentemente all'obiettivo regionale di concentrazione dell'attività di chirurgia oncologica, la Struttura si impegna a programmare la propria attività relativamente ai tumori di esofago, pancreas, ovaio, stomaco, mammella e colon-retto, al fine di non effettuare nessun intervento.

Tabella 2 SPECIALISTICA AMBULATORIALE

Descrizione prestazioni	N.
Visita cardiologica	1300
Visita oculistica	1000
Visita ortopedica	2000
Visita ginecologica	1500
Visita otorinolaringoiatrica	500
Visita urologica	1000
Visita dermatologica	1000
Visita fisiatrica	850
Mammografia	850
TC senza e con contrasto Torace	1000
TC senza e con contrasto Addome superiore	100
TC senza e con contrasto Addome inferiore	30
TC senza e con contrasto Addome completo	500
TC senza e con contrasto Capo	500
TC senza e con contrasto Rachide e speco vertebrale	150
RMN Cervello e tronco encefalico	1500
RMN Pelvi, prostata e vescica	300
RMN Muscoloscheletrica	2300
RMN Colonna vertebrale	2300
Ecografia cardiaca a riposo, Ecografia cardiaca con prova fisica o farmacologica, Ecografia cardiaca con contrasto	1000
Ecocolordoppler dei tronchi sovra aortici	350
Ecografia degli arti superiori o distrettuale, arteriosa o venosa, Ecografia degli arti inferiori o distrettuale, arteriosa o venosa, Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o distrettuale, arteriosa o venosa, Eco(color)dopplergrafia degli arti inferiori	300
Ecografia Addome superiore, Ecografia Addome inferiore, Ecografia Addome completo	2500
Ecografia Mammella	259
Ecografia Ostetrico - Ginecologica	2000
Colonscopia	200
Sigmoidoscopia con endoscopio flessibile, Proctosigmoidoscopia con endoscopio rigido	50
Esofagogastroduodenoscopia	600
Elettrocardiogramma dinamico (Holter)	800
Elettrocardiogramma da sforzo	200
Fondo Oculare	300
Elettromiografia	5500
Intervento di cristallino	200

In attuazione di quanto previsto dalla DGR 42/2017, la Struttura si impegna a limitare al di sotto di € 250.000, le prestazioni erogate per conto del SSR nella branca di Medicina di Laboratorio, fatta salva l'attività di prelievo dei campioni.

1. Nelle more della sottoscrizione dell'accordo per il 2020, si intendono confermati anche per il prossimo anno i volumi attese 2019: laddove la stima dei volumi erogati nel 2019 sia difforme dai volumi attesi, la struttura si impegna a riorientare la produzione, finalizzandola al riallineamento alla richiamata commessa, ove non intervengano successive richieste di variazione da parte di Azienda.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ★ REGIONE AUT. FRIULI VENEZIA GIULIA ★ AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA n. 5 FRIULI OCCIDENTALE

2. La Struttura si impegna a concordare con l'Azienda eventuali richieste di compensazioni tra le diverse tipologie di branche specialistiche, comunque con oscillazioni contenute nel 10% del singolo valore. Qualora il governo dei tempi di attesa e/o modifiche dei sistemi tariffari o assetti assistenziali adottati dalla Regione richiedano la rivalutazione dell'offerta ambulatoriale assicurata dalla Struttura, questa, sulla base di un accordo con l'Azienda, si renderà disponibile a rivedere il profilo erogativo delle prestazioni e la conseguente distribuzione del budget assegnato alle diverse branche.
3. La Struttura applica le tariffe del tariffario regionale dei ricoveri e del nomenclatore tariffario per la specialistica ambulatoriale in vigore, al netto dei ticket, per i residenti in FVG e per i cittadini extra-regionali.
4. Nelle more della definizione degli accordi fra le Regioni, l'attività di ricoveri e di specialistica ambulatoriale per i cittadini residenti presso altre regioni svolta dagli erogatori privati accreditati del FVG deve rispettare il tetto economico fissato dalle norma in vigore (comma 574 della legge di stabilità per l'anno 2016 e all'art. 4 comma 2 DGR 42/2017. Le parti si impegnano a recepire ed applicare, anche per l'anno oggetto dell'accordo, ogni ulteriore disposizione, statale o regionale, relativa alla definizione del tetto economico per l'attività di ricovero e di specialistica ambulatoriale svolta dalla Struttura per i cittadini residenti presso altre regioni.
5. Eventuali accordi con altre Regioni sui flussi di mobilità extraregionale possono essere considerati ai fini dei conguagli definitivi.
6. Preso atto che il decreto n.1049/SPS, del 27/11/2015 ha accreditato alla Casa di Cura S. Giorgio 12 posti letto di "Riabilitazione estensiva" modificando i 12 posti letto di post acuti di medicina generale già accreditati in precedenza, l'importo di 637.000, di cui al Decreto del Direttore Centrale Salute del 3.10.2014 viene destinato alla funzione di riabilitazione in regime di degenza, ordinaria e/o di day hospital.
7. La Struttura si rende disponibile ad eventuali accordi ad hoc per casi particolari (ad es. patologie che richiedono attività riabilitativa intensiva e/o prolungata).

Articolo 3
Condizioni per l'erogazione delle prestazioni sanitarie

1. La Struttura si impegna a mantenere tutti i requisiti, strutturali, tecnologici ed organizzativi, generali e specifici, di autorizzazione e di accreditamento, relativi alle prestazioni oggetto del presente contratto.
2. La Struttura garantisce che l'attività oggetto del presente contratto sarà svolta impiegando personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e che non si trovi in situazioni di incompatibilità.
3. L'eventuale accertamento di situazioni di incompatibilità determina gli effetti previsti dall'art. 1, comma 19, della legge n. 662/1996, qualora la Struttura non provveda al eliminarle entro 30 giorni dal ricevimento della diffida da parte dell'Azienda.
4. La revoca o la sospensione dell'accreditamento, disposta con decreto della Direzione centrale, determina la risoluzione o la sospensione del presente contratto.
5. L'accertamento della non conformità ai requisiti di autorizzazione e/o di accreditamento determina la relativa comunicazione alla Direzione centrale, per gli adempimenti di competenza.
6. La Struttura si impegna a mantenere l'applicazione del CCNL di categoria per tutta la durata del contratto.
7. La Struttura si impegna a trasmettere alla Direzione Centrale i documenti relativi agli accordi con laboratori esterni per l'acquisto di prestazioni analitiche, con i riferimenti agli standard di qualità assicurati.
8. La Struttura si impegna a programmare la propria attività in modo da garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni nei confronti degli aventi diritto.
9. Il verificarsi di motivate e riconosciute situazioni che impediscono l'erogazione di una prestazione sanitaria deve essere comunicato all'Azienda ei criteri generali dell'art. 17 DGR 1439/2011).
10. La Struttura si impegna a gestire attraverso le agende di prenotazione informatizzate tutta l'offerta oggetto del presente accordo ed a garantire la prenotabilità di tutte le prestazioni a CALL CENTER, ON LINE e presso i punti di prenotazione dell'AAS 5 (sportelli CUP, farmacie, segreterie aziendali, altre strutture private accreditate).

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA n. 5 FRIULI OCCIDENTALE REGIONE AUT. FRIULI VENEZIA GIULIA

11. Le agende di prenotazione devono risultare sempre aperte con disponibilità, ossia in qualsiasi giorno dell'anno solare devono avere almeno 12 mesi successivi di possibile offerta di prenotazione. Ogni condizione al di fuori di questa fattispecie è considerata agenda chiusa.
12. Le agende di prenotazione di tutte le prestazioni e in particolare quelle soggette a monitoraggio dei tempi d'attesa (allegato 1 alla DGR 2514/2018) devono essere articolate per classe di priorità (Breve, Differita, Programmata), assicurando adeguati livelli di collaborazione per il conseguimento degli obiettivi aziendali che prevedono la garanzia erogativa nei tempi previsti per prestazioni con priorità B >95%, prestazioni con priorità D >90%, prestazioni con priorità P >85%.
13. La Strutturazione dell'agenda per classi di priorità dovrà essere concordata con la SC Gestione prestazioni sanitarie dell'Azienda. Le agende NON devono essere nominative.
14. Per quanto riguarda le attività di ricovero deve essere garantito il rispetto dei tempi di attesa per gli interventi monitorati di cui all'allegato 1 alla DGR 2514/2018, secondo i codici di priorità assegnati (A, B, C e D)

Articolo 4
Percorsi di appropriatezza

1. Al fine di promuovere logiche erogative incentrate sulle buone pratiche cliniche, anche in coerenza con il Programma Nazionale Esiti, e per garantire l'accesso alle cure rispettando i tempi di attesa, è attivato un tavolo permanente costituito da professionisti delle Strutture pubbliche e private convenzionate dell'AAS 5, per la riorganizzazione delle agende nel rispetto dei volumi e della tipologia delle prestazioni, la definizione e l'orientamento di percorsi di cura e la presa in carico integrata tra Strutture.

Articolo 5
Controlli e debito informativo

1. La Struttura si impegna a trasmettere all'Azienda il flusso SDO, nonché ogni ulteriore flusso informativo per ciascuna prestazione effettuata secondo la modalità e i tempi previsti dalle disposizioni statali e regionali.
2. L'Azienda può chiedere informazioni e documentazione ed attivare verifiche sulle prestazioni erogate dalla Struttura con le modalità previste dalla specifica normativa di settore.
3. L'Azienda può effettuare i controlli, anche mediante sopralluoghi, presso le sedi operative della Struttura per verificare il rispetto dell'accessibilità, dell'appropriatezza clinica ed organizzativa definite dalla normativa statale di riferimento e dai provvedimenti regionali attuativi (DGR n. 182 del 2/2/2018). L'Azienda esercita, altresì, attività ispettiva e di controllo sui volumi di attività erogata nonché sulle caratteristiche amministrativo-contabili delle prescrizioni mediche.
4. Il mancato o incompleto adempimento del debito informativo determina una diffida ad adempiere entro il termine di 30 giorni; il mancato adempimento dopo il decorso di tale termine può essere causa di risoluzione anticipata del contratto.
5. L'Azienda trattiene le eventuali penalizzazioni disposte nell'ambito del controllo delle prestazioni.

Articolo 6
Tutela privacy

1. La struttura è tenuta ad osservare le disposizioni di cui al Regolamento Generale per la protezione dei dati (UE) 2016/679 quale forma di tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali e delle norme relative alla libera circolazione degli stessi.
2. Per il trattamento dei dati personali, sanitari e sensibili, correlate all'erogazione delle prestazioni nell'ambito dei compiti assegnati, la Struttura è tenuta ad ottemperare alle prescrizioni impartite dal Garante e dall'Autorità giudiziari, provvedendo ad evaderne le richieste.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA n. 5 FRIULI OCCIDENTALE
REGIONE AUT. FRIULI VENEZIA GIULIA

3. Il Legale rappresentante della Struttura è responsabile del Trattamento dei dati, come previsto dalla suddetta normativa e dovrà a sua volta assicurare, in relazione ai propri operatori, la nomina degli incaricati al trattamento.
4. Ai sensi dell'art. 30 del Regolamento (UE) 2016/679 il Responsabile del Trattamento predispone e cura l'implementazione del registro di trattamento secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
5. Trattandosi di dati sensibili concernenti la salute, la Struttura si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza idonee a custodire e controllare i dati, al fine di ridurre il rischio di distribuzione o perdita, anche accidentale degli stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.
6. In ogni caso, la Struttura si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento senza preventivo consenso dell'interessato.

Articolo 7
Rendicontazione e liquidazione dei corrispettivi

1. Si applicano le modalità e i termini previsti dall'art. 11 dell'Accordo di cui alla DGR n. 42/2017.

Articolo 8
Decorrenza e durata

1. Il presente contratto ha durata per l'anno 2019, con decorrenza a partire dall'1 gennaio 2019 e scadenza al 31 dicembre 2019.
2. Fino alla stipula del successivo contratto, che decorre dall'1 gennaio 2020, il contenuto del presente contratto si intende provvisoriamente confermato.
3. Le clausole del presente contratto possono essere modificate per effetto dell'entrata in vigore di disposizioni di legge, statale o regionale, aventi carattere imperativo.
4. Il presente contratto è redatto in triplice copia, una per la Struttura e due per l'Azienda, che ne trasmetterà una copia alla Direzione centrale.

Articolo 9
Risoluzione anticipata del contratto

1. Il presente contratto si risolve di diritto in caso di revoca dell'accreditamento, disposta con decreto della Direzione Centrale.
2. Il contratto si intende risolto, su comunicazione dell'Azienda, qualora la Struttura realizzi una o più delle seguenti fattispecie che si configurano come grave inadempimento:
   - mancato adempimento degli obblighi informativi, ai sensi del comma 4, dell'art. 4, del presente contratto;
   - inosservanza dell'obbligo di conservazione e custodia della documentazione prevista dalla normativa sulle prestazioni erogate;
   - impedimento ai controlli esercitati dall'Azienda, ai sensi dell'art. 4 del presente contratto, decorso il termine di 30 giorni della diffida ad adempiere;
   - interruzione delle prestazioni per esaurimento del budget;
   - mancato o incompleto adempimento del debito informativo, decorso il termine di 30 giorni della diffida ad adempiere.
3. L'inadempimento della Struttura determina il diritto dell'Azienda e della Regione al risarcimento dei danni.

Articolo 10
Incedibilità del contratto e cessione dei crediti

4. La Struttura si impegna ad eseguire personalmente le prestazioni oggetto del presente contratto e, pertanto, il presente contratto non può essere ceduto in tutto o in parte.

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ★ REGIONE AUT. FRIULI VENEZIA GIULIA
AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA n. 5 FRIULI OCCIDENTALE

5. La successione nella titolarità del contratto può avvenire solo a seguito del trasferimento della titolarità dell'autorizzazione e dell'accreditamento, alle condizioni previste dai provvedimenti regionali in materia di autorizzazione e di accreditamento, nonché dall'art. 7 dell'Accordo approvato con la DGR n. 42/2017.
6. L'eventuale cessione dei crediti derivanti dal presente contratto ha efficacia dalla sua notificazione all'Azienda ai sensi dell'art. 1264 c.c.

Articolo 11
Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 12
Foro competente

Le parti stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente contratto è competente il foro di Pordenone.

Articolo 13
Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Per l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5
Il Direttore generale
(dott. Giorgio Simon)

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA n. 5 FRIULI OCCIDENTALE
REGIONE AUT. FRIULI VENEZIA GIULIA

Per la Struttura
Il legale rappresentante
(dott. Maurizio Sist)